



Comune di Trebisacce

(Provincia di Cosenza)

CAP 87075
Piazza della Repubblica, 25
Internet: www.comune.trebisacce.cs.it

C.F. e P.IVA 00378820781
Tel. 0981550200 Fax 098158388
Mail: info@comune.trebisacce.cs.it

ORDINANZA N. 40 DEL 08/06/2012

OGGETTO: Gestione animali in spazi pubblici

IL SINDACO

Premesso che è opportuno disciplinare con la presente ordinanza le fondamentali regole di comportamento dei cittadini nel rispetto verso le persone e l'ambiente;

Rilevata la necessità di mantenere e migliorare il decoro dell'ambiente urbano sensibilizzando il dovere civico sull'uso ed il rispetto degli spazi pubblici;

Tenuto conto del crescente numero di cani e di animali di specie equina posseduti nell'area urbana, con conseguente incompatibilità con il mantenimento dell'igiene ambientale del suolo pubblico determinata dalle deiezioni animali;

Atteso che le deiezioni dei cani e cavalli sui marciapiedi e vie pubbliche, ancorchè parchi e giardini pubblici, costituiscono un grave rischio e pericolo sotto il profilo igienico-sanitario, in particolare per bambini ed anziani;

Ritenuto di dover imporre ai proprietari degli animali che vengono condotti su suolo pubblico di provvedere puntualmente alla raccolta degli escrementi mediante apposita paletta e sacchetto o con l'utilizzo di altri mezzi, nonché richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia sulla necessità di impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo;

Visto il D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 che attribuisce al Sindaco la competenza ad emanare provvedimenti con tingibili ed urgenti;

ORDINA

Il proprietario di un cane o chi lo detiene è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;

Ai proprietari o ai detentori, anche temporanei, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose è fatto **obbligo**:

a) di condurre i cani provvisti di guinzaglio nelle pubbliche vie ed in ogni altro luogo aperto al pubblico;

b) di utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, e di ridurla quando è necessario per evitare molestie o pericolo ad altre persone o ad altri animali;

c) di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

d) di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e idonee al controllo.

e) di lasciare i cani e gli altri animali domestici liberi di vagare per il territorio senza accompagnamento del proprietario o di chi ne ha la momentanea custodia;

E', altresì, fatto **divieto**:

a) di introdurre cani, anche se condotti con il guinzaglio e con la museruola, negli spazi verdi, nei giardini pubblici e nei parchi pubblici con presenza di attrezzature per il gioco dei bambini;

b) di introdurre cani, anche se condotti con il guinzaglio e con la museruola in tutte le altre aree ove il divieto è indicato da apposito cartello.

c) di permettere ai cani, specialmente di notte, di abbaiare con frequenza e/o in modo da arrecare disturbo al riposo;

Al fine dell'igiene e del decoro è fatto **obbligo** ai proprietari o ai detentori, anche temporanei:

- di rimuovere le deiezioni prodotte dal cane o dagli altri animali in aree pubbliche o aperte al pubblico ed in particolare nei marciapiedi, nei porticati ed in ogni altro spazio pedonale di uso pubblico;

- di depositare le deiezioni nei cassonetti dei rifiuti solidi urbani e non nei cestini raccogli carte;

- di avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni;

- di esibire, a richiesta degli Organi di Vigilanza, gli strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni prodotte dagli animali;

- di non imbrattare il suolo con alimenti destinati alla nutrizione degli animali, anche di quelli randagi;

- di non lasciare sul suolo pubblico cibo destinato alla nutrizione di animali.

Inoltre, all'interno del centro abitato è vietato il transito di animali di specie equina, bovina e ovina, o comunque di grossa taglia;

Il transito all'interno del centro abitato dovrà essere preventivamente autorizzato dal competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, agli Organi di Polizia, alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco.

Le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 4; all'articolo 2, commi 1 e 2; all'articolo 3 comma 1 e all'articolo 4, comma 1 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

Le violazioni alla presente ordinanza sono punite, fatte salve le disposizioni penali in materia, con la sanzione amministrativa previste dalla normativa vigente in materia.

Per le violazioni ai divieti di cui sopra, i trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dall'art.10 della Legge n. 353 del 21-11-2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi, nonché con quelle penali stabilite dall'art. 11 della stessa Legge.

DISPONE

L'immediata messa a conoscenza della popolazione mediante affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 (quindici), e nella bacheca comunale ed in luoghi di visibilità pubblica.

Il Comando Polizia Municipale, il Comando Stazione Carabinieri di Trebisacce, il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Trebisacce sono incaricati di far osservare la presente ordinanza;